



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 91 del 02/05/2019

OGGETTO: CONTENZIOSO EX DIRIGENTE / COMUNE DI BRUGHERIO – APPROVAZIONE PROPOSTA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI CONCILIAZIONE DELLA LITE. AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEGLI ATTI.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di maggio alle ore 17:30 presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO	Sindaco	Presente
BORSOTTI GIOVANNA	Assessore	Presente
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA	Assessore	Presente
BRAMBILLA ALBERTO	Assessore	Presente
PEREGO MIRIAM	Assessore	Presente
FORMENTI ANDREA	Assessore	Presente
MAGNI MARCO	Assessore	Assente

Membri ASSEGNATI n. 7 PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con atto di citazione notificato nell'anno 2108 l' Arch. C.M.N., già dirigente di questo ente sino al 30 settembre 2011, ha convenuto in giudizio il Comune di Brugherio per veder accertare e dichiarare, dal giudice del lavoro del Tribunale di Monza, il proprio diritto al rimborso delle spese difensive sostenute in occasione dei procedimenti penali in cui è stato parte presso la Procura della Repubblica di Monza e presso la Corte d'Appello di Milano, ai sensi ex art. 12 del CCNL 12.02.2002;

CONSIDERATO che le controversie individuali di lavoro possono essere precedute dal tentativo di conciliazione e nel corso dell'udienza di discussione è espressamente stabilito l'obbligo di *comparizione personale delle parti* per consentire al giudice di esperire la conciliazione della lite;

RILEVATO che il giudice del lavoro può invitare le parti a ricomporre bonariamente la controversia sia in prima udienza sia in corso di causa a conoscenza dei fatti di causa e che la parte deve avere il potere di conciliare o transigere la controversia;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n. 4 del 10.01.2019 è stato individuato il Segretario Generale del comune, in qualità di responsabile della Sezione organizzazione e Risorse Umane a comparire alla prima udienza il giorno 12 marzo 2019 per conciliare, su proposta del giudice, la lite in atto;

RILEVATO:

- che il ricorrente è stato sottoposto a due distinti procedimenti penali per via di attività svolte nell'ambito dell'incarico assegnato presso il Comune di Brugherio;
- che dapprima è stato oggetto di procedimento penale n. 12889/12 (RG 5762/15 GIP per tale procedimento è stato indagato ma tale procedimento si è concluso con sentenza di assoluzione n. 512/2016 del 19/05/2016;
- che successivamente lo ha riguardato un nuovo procedimento penale rubricato al n. RGNR 11040/2014 (notizie di reato) chiusosi con ordinanza 927/2016 del G.I.P. di archiviazione;
- che in sede di udienza, avanti al giudice del lavoro di Monza, è emerso che l'ex dipendente ha periodicamente relazionato questo Ente, tanto delle sue vicissitudini giudiziali quanto dell'incarico conferito a suo legale di fiducia, nella persona dell'Avv. Federica Galbiati, quanto, infine, degli onorari complessivamente pagati alla stessa e al tecnico di parte, all'uopo incaricati;
- che in virtù della predetta difesa, lo stesso versava al legale penalista di fiducia, l'importo di complessivi euro 42.107,73 a seguito di n. 8 documenti contabili dalla stessa emessi a carico del cliente e n. 2 fatture del Consulente Tecnico di Parte;
- in ragione delle sentenze di assoluzione, il ricorrente ha chiesto a questo Comune in cui operava al tempo in cui il fatto è ascrivibile, la rifusione di quanto corrisposto per difesa tecnica, e per gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte arch. rilevando, i requisiti prescritti dall'art. 12 CCNL dirigenti di Amministrazioni locali;
- che il Comune, attraverso gli organi gestionali non ha mai fornito risposta alle richieste dell'ex dipendente sino alla proposizione di una domanda da parte dei legali incaricati di chiedere il rimborso della somma anticipata dal ricorrente;
- che il Comune non si è costituito parte civile nei suddetti procedimenti penali non avendo pertanto rilevato eventuali conflitti di interesse fra l'attività lavorativa svolta dall'ex dirigente e le accuse imputate allo stesso;

CONSIDERATO che con verbale in data 12 marzo 2019, della causa n. rg 2220/18, il giudice del Tribunale, civile- Sez. Lavoro di Monza, alla presenza delle parti e dei rispettivi legali di fiducia, ha formulato una proposta conciliativa nei termini di seguito descritti:

“il giudice prospetta alle parti una ipotesi conciliativa che prevede il pagamento in favore del

ricorrente della somma di complessivi euro 32.000,00 oltre al concorso spese dell'ordine di euro 5.000,00, oltre CPA e IVA;

DATO ATTO che al fine di consentire la valutazione della proposta, il giudice, su richiesta delle parti ha rinviato all'udienza del 7.05.2019 per assumere i relativi atti;

CONSIDERATO altresì che il rifiuto senza giustificato motivo della proposta conciliativa del giudice costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione;

RITENUTO che la proposta definitiva tra le parti risulta essere conveniente e rispondente all'interesse pubblico, in quanto consente la definizione della controversia per una somma notevolmente inferiore a quella richiesta dalle parti in giudizio anche in relazione alle spese legali senza l'addebito di interessi legali e di rivalutazione della somma dal dovuto al saldo;

RICHIAMATO l'art. 410 - ult. co. del c.p.c - che consente le conciliazioni aventi ad oggetto controversie di lavoro con esonero delle relative responsabilità erariali, salvo dolo e colpa grave;

RILEVATO che "l'Ente Locale può direttamente sobbarcarsi le spese la difesa del dipendente sottoposto ad un "procedimento qualora l'interessato voglia tutelarsi con un legale di fiducia, e che il dipendente nel caso di "conclusione favorevole del procedimento" potrà esercitare il diritto al rimborso" (Corte dei Conti, Sez. II Giur. Centrale d'Appello, sentenza n.522 del 9 dicembre 2010);

LETTO :

- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto del Comune ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere dell'Avvocatura interna all'Ente (agli atti del comune);

PRESO ATTO dei pareri favorevoli dei Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

AD unanimità di voti espressi a norma di legge, anche con riferimento alla dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;

DELIBERA DI:

1. DARE ATTO che il tentativo di accordo per la soluzione del contenzioso tra l'ex dipendente C.M.N ed il COMUNE DI BRUGHERIO trae origine da una proposta conciliativa formulata dal Giudice Civile di Monza, in composizione monocratica, come da verbale della causa n. r.g. 2220/18 del 12/03/2019, alla presenza delle parti e dei rispettivi legali, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. INCARICARE il Segretario comunale, quale responsabile della Sezione Organizzazione e Risorse Umane, a partecipare all'udienza del giorno 7 maggio p.v., avanti al giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, dott.ssa Sommariva, con potere di conciliare la lite pendente, nei termini proposti dal giudice del Lavoro ed indicati nel verbale di udienza succitato.
3. AUTORIZZARE il Segretario comunale, quale responsabile della Sezione Organizzazione e Risorse Umane a sottoscrivere il verbale di conciliazione della lite attualmente pendente avanti

al Tribunale di Monza, nei termini proposti dal giudice del Lavoro in quanto cio' determina l'esborso di una somma minore, rispetto a quella chiesta dalla parte in sede di giudizio, per attività professionale già svolta dal difensore di fiducia e dal consulente tecnico del richiedente, prosciolto con formula piena in sede di giudizio penale in un primo procedimento e con procedimento chiusosi con archiviazione nel secondo procedimento.

4. DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente delibera, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni esposte in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 483
Sezione Personale

OGGETTO: CONTENZIOSO EX DIRIGENTE / COMUNE DI BRUGHERIO –
APPROVAZIONE PROPOSTA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI CONCILIAZIONE DELLA
LITE. AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEGLI ATTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 30/04/2019

IL DIRIGENTE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 483 / 2019 ad oggetto: CONTENZIOSO EX DIRIGENTE / COMUNE DI BRUGHERIO –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI CONCILIAZIONE DELLA LITE. AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEGLI ATTI.

Legenda

FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.

NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 02/05/2019

IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale



CITTA' DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 91 del 02/05/2019

Oggetto: CONTENZIOSO EX DIRIGENTE / COMUNE DI BRUGHERIO –APPROVAZIONE
PROPOSTA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI CONCILIAZIONE DELLA LITE.
AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEGLI ATTI..

Certifico che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, dal 13/05/2019 al 28/05/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brugherio, 13/05/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)